



Novembre 2019

# Centro Internazionale di Formazione dell'ILO, Torino, Italia

## TESTI FONDAMENTALI

Apprender تعلم Learn учить Apprendere Apprender 学习 Imparare Learn تعلم  
Comprender 理解 Understand понимать Comprendre فهم Understand Capire  
获得 Ottenere зарабатывать تحقيق Gain Obtenir 获得 Obtenir зарабатывать  
Listen Écouter Escuchar 听取 Ascoltare استماع Escuchar слушать Listen  
достигать 实现 Lograr انجام Achieve Réaliser достигать Raggiungere انجام  
دعم Support поддерживать Appuyer Promover 支持 Promuovere  
Change Cambiar менять Cambiare 变革 Change تغيير  
обучать 培训 Formar Train تدريب Former Former  
تشارك Share Partager 共享 Compartir Compartir



Centro Internazionale di Formazione

# Indice

## Pagina

Statuto del Centro (LEG.1/Rev.6) .....	3
Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del Lavoro (LEG.2/Rev.2) .....	10
• Allegato 1: Accordo finanziario fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del Lavoro (26 aprile 1974).....	13
• Allegato 2: Accordo finanziario fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del Lavoro (7 dicembre 1978).....	15
• Allegato 3: Accordo finanziario fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del Lavoro (13 dicembre 1983).....	17
• Allegato 4: Accordo complementare su privilegi ed immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino (20 aprile 1993) .....	20
Convenzione fra la Città di Torino e l'Organizzazione internazionale del Lavoro (LEG.3/Rev.1) .....	28
Regolamento del Consiglio del Centro (LEG.4/Rev.2) .....	33
Regolamento Finanziario .....	36
(LEG. 5/Rev.7)	

## **RISOLUZIONE RELATIVA ALLO STATUTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO<sup>1</sup>**

---

(adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro il 31 maggio 1963 e modificata il 13 giugno 1964, il 16 novembre 1967, il 2 giugno 1972, il 2 giugno 1973, il 1° marzo 1979, il 15 novembre 1979, il 5 novembre 1990 e il 28 febbraio 1991)

Il Consiglio di Amministrazione,

Persuasato dell'importanza delle risorse umane quale fattore chiave dello sviluppo economico e dell'industrializzazione, e del ruolo essenziale che svolgono in tal senso la formazione e il perfezionamento professionale e tecnico;

Considerando l'impellente necessità di completare le possibilità di formazione e di perfezionamento professionale e tecnico già messe a disposizione dei Paesi in via di sviluppo;

Ricordando che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha ripetutamente espresso l'intenzione di offrire, quale membro della famiglia delle Nazioni Unite e in piena collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con le istituzioni specializzate e con altre organizzazioni interessate, un contributo crescente all'opera comune nel campo dell'insegnamento e della formazione professionale;

Considerando che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, data la sua struttura tripartita, è particolarmente idonea ad inserire detto contributo nel quadro sociale e umano indispensabile allo sviluppo del perfezionamento professionale e tecnico;

**DECIDE**, senza peraltro interrompere gli sforzi che è opportuno perseguire a livello nazionale e regionale, di creare a Torino un Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico e di dotarlo del seguente statuto:

---

<sup>1</sup> La proposta di modificare il nome del Centro da "Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico" a "Centro internazionale di formazione dell'OIL" è stata approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro in occasione della 249<sup>ma</sup> sessione (febbraio-marzo 1991, GB.249/205)

## ARTICOLO PRIMO<sup>2</sup>

### Scopo e attività

1. Il Centro, in base ai principi enunciati nel preambolo della costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e nella Dichiarazione di Filadelfia, ha per missione la formazione al servizio dello sviluppo economico e sociale nel rispetto e attraverso la promozione delle norme internazionali del lavoro. Le sue attività di formazione, sviluppate nel contesto della cooperazione tecnica dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, del sistema delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, sono destinate principalmente ai quadri e ai responsabili dei loro Stati Membri.

2. Le persone chiamate a seguire i corsi del Centro devono essere scelte in funzione delle loro qualifiche e tenendo conto della loro attitudine e della loro disposizione a rendere partecipe, operando in veste di istruttori o in modo analogo, il maggior numero possibile di lavoratori dei loro Paesi della formazione da essi ricevuta.

3. La formazione impartita al Centro è completata da stages presso le aziende di Paesi industrializzati.

4. L'Insegnamento è, di norma, impartito in francese, inglese e spagnolo.

5. Il Centro può concludere accordi con le Nazioni Unite, le istituzioni specializzate e le organizzazioni inter-governative o non governative in ordine allo svolgimento di attività conformi agli obiettivi del Centro.

## ARTICOLO II

### Carattere del Centro

1. Il Centro è un organismo Internazionale a carattere tecnico e senza fini di lucro. Esso impartisce un insegnamento obiettivo, indipendente da qualsiasi considerazione politica o commerciale.

2. Il Direttore e il personale del Centro assumono le loro responsabilità quali funzionari internazionali. Essi devono rispettare il carattere Internazionale del Centro ed assicurare l'obiettività e l'indipendenza dell'insegnamento.

3. Il Direttore e il personale del Centro non devono, nell'esercizio delle loro funzioni, sollecitare né ricevere istruzioni da alcun governo né altra autorità esterna.

---

<sup>2</sup> Testo modificato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in occasione della 249ma sessione (febbraio-marzo 1991, GB.249/205).

## ARTICOLO III

### Consiglio

1. Il Consiglio del Centro è responsabile della gestione generale del Centro. Esso presenta al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una relazione annuale sulle attività del Centro.

2. Il Consiglio è composto da:

- (a) Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro o, in caso di impedimenti, il Direttore Generale aggiunto o uno dei Vice-direttori generali;
- (b) un membro designato dal Governo Italiano, un membro designato dalla Città di Torino, il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte (o il suo supplente) e il Presidente dell'Unione Industriale di Torino (o il suo supplente);
- (c) ventiquattro membri designati dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, scelti fra i propri membri:
  - dodici scelti fra i membri del gruppo governativo, di cui sei fra i rappresentanti dei dieci Paesi membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui importanza industriale è più considerevole;
  - sei fra i membri del gruppo dei datori di lavoro;
  - sei fra i membri del gruppo dei lavoratori.

Detti membri sono nominati per un periodo di tre anni, nei limiti del loro mandato presso il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro;

(d) (soppresso)

- (e) un membro designato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un membro designato dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, un membro designato dal Direttore esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e un membro designato dal Direttore generale del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

3. Il Consiglio si riunisce nel mese di maggio di ogni anno, a Torino<sup>3</sup>.

4. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, o il suo rappresentante, preside il Consiglio del Centro. Questo elegge nel proprio seno tre Vice-presidenti, dei quali due sono scelti fra i rappresentanti, rispettivamente, dei gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

---

<sup>3</sup> In occasione della 51ma sessione (Ginevra, 5 novembre 1990) il Consiglio di amministrazione del Centro ha deciso: "di tenere una sola riunione annuale in futuro, a maggio di ogni anno a Torino, a partire dal 1991", e di "riunire di precedenza le commissioni sulla gestione e formazione delle unioni sindacali". In seguito, a partire dalla 56ma sessione (Novembre 1994), il Consiglio di amministrazione si è riunito ogni anno a novembre a Torino.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal rappresentante del Governo Italiano, dal rappresentante del Segretario generale delle Nazioni Unite e dal Direttore del Centro, ha il potere di deliberare, a nome del Consiglio, in merito a questioni sottoposte al di fuori delle riunioni del Consiglio, che siano però ritenute dal Consiglio sufficientemente importanti ai fini della buona gestione del Centro da essere affrontate senza aspettare la riunione successiva, ma non abbastanza importanti da giustificare la convocazione di una sessione straordinaria del Consiglio. Ogni misura presa in base a questa delega deve essere oggetto di un rapporto da presentare alla successiva riunione del Consiglio.<sup>4</sup>

6. Il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono convocati dal Presidente del Consiglio.

7. Il Consiglio adotta il proprio regolamento.

8. Salvo disposizioni contrarie del regolamento, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti su una proposta, il Presidente ha voto decisivo.

9. Il Direttore del Centro esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.

10. Il Consiglio delibera il bilancio su proposta del Direttore del Centro. Il bilancio è indi trasmesso al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per informazione.

11. Il Consiglio definisce, su proposta del Direttore del Centro, le grandi linee del programma del Centro.

## **ARTICOLO IV**

### **Comitato consultivo del Consiglio del Centro per i programmi<sup>5</sup>**

## **ARTICOLO V**

### **Direttore e personale**

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Presidente del Consiglio del Centro, dopo consultazioni con l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Direttore:

(a) è responsabile della gestione del Centro;

(b) sceglie e nomina il personale del Centro;

---

<sup>4</sup> La decisione di conferire un mandato più esteso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio è stata presa dal Consiglio del Centro durante la 54<sup>ma</sup> sessione (CC 54/Rep. Maggio 1993) e approvata dalla 256<sup>ma</sup> sessione del Consiglio di amministrazione dell'OIL (Maggio 1993, GB.256).

<sup>5</sup> In occasione della 51<sup>ma</sup> sessione (Ginevra, 5 novembre 1990) il Consiglio del Centro ha deciso di non procedere più alla convocazione del Comitato consultivo del Centro per i programmi.

- (c) è responsabile della scelta dei borsisti;
- (d) presenta al Consiglio relazioni sulle attività del Centro.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore è soggetto all'autorità del Presidente del Consiglio del Centro per l'attuazione delle direttive definite dal Consiglio del Centro nel quadro delle sue responsabilità riguardo alla gestione generale del Centro in virtù dell'articolo III, paragrafo 1.

4. Gli stipendi del Direttore e del personale del Centro sono prelevati dai fondi del Centro.

5. Il personale del Centro è soggetto all'autorità del Direttore del Centro ed è responsabile dinanzi a lui nell'esercizio delle proprie funzioni. Lo Statuto del personale del Centro è determinato sulla base di quello dei funzionari dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e delle esigenze particolari del Centro; esso è approvato dal Consiglio.

6. Per la scelta del corpo docente del Centro, si tiene conto, in misura compatibile con l'efficacia delle attività del Centro, delle necessità di assumere persone che conoscano a fondo i problemi della formazione nei Paesi in via di sviluppo.

7. Il Consiglio fissa le norme generali per la scelta dei borsisti.

## **ARTICOLO VI**

### **Finanze**

1. Il Bilancio del Centro è alimentato mediante i contributi volontari provenienti da:

- (a) governi;
- (b) organizzazioni intergovernative;
- (c) organizzazioni internazionali non governative;
- (d) altre fonti, come pure da introiti propri.

2. Il bilancio delle entrate e delle spese del Centro è espresso in euro; i contributi da iscrivere al bilancio del Centro sono versati in dollari Stati Uniti o in euro.

3. Il Consiglio del Centro può inoltre autorizzare il Direttore, nell'ambito delle direttive che esso può fissare in tal senso, ad accettare contribuzioni o doni, sovvenzioni o lasciti presentati sotto forma diversa da quella indicata al paragrafo 2, a condizione che questi siano offerti per scopi consoni agli obiettivi e alle funzioni del Centro e sotto forma tale da permetterne un utilizzo agevole per raggiungere tali scopi.

4. I fondi di riserva del Centro sono investiti secondo le decisioni adottate dal Presidente del Consiglio del Centro, dopo consultazioni con il Comitato per gli Investimenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

5. Il Regolamento Finanziario è approvato ed emendato, in caso di necessità dal Consiglio su proposta del Direttore e dopo consultazioni con il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Il Direttore può fissare regole finanziarie che assicurino l'applicazione delle disposizioni del Regolamento finanziario. Egli sottoporrà queste regole all'approvazione del Consiglio.

6. I fondi e averi del Centro sono contabilizzati separatamente dagli averi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

7. I conti del Centro sono verificati dal Revisore dei conti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

## **ARTICOLO VII**

### **Locali e terreni**

Il Centro ha Sede a Torino nei locali messi a disposizione secondo gli accordi da concludere tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Governo italiano.

## **ARTICOLO VIII**

### **Statuto giuridico**

1. Il Centro possiede personalità giuridica. Esso ha la capacità giuridica necessaria per raggiungere i suoi scopi e particolarmente la capacità di:

- (a) stipulare contratti;
- (b) acquistare beni mobili e immobili, disporre di detti beni;
- (c) comparire in giudizio.

2. Il Centro gode dei privilegi e immunità che gli sono necessari per raggiungere i suoi scopi. Tali privilegi ed immunità saranno oggetto di accordi separati.

## **ARTICOLO IX**

### **Disposizioni transitorie<sup>6</sup>**

## **ARTICOLO X**

### **Emendamenti allo Statuto**

Il presente Statuto può essere emendato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, su raccomandazione o dopo consultazioni con il Consiglio del Centro.

---

<sup>6</sup> Soppresso.

## **ARTICOLO XI**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento del Centro, i fondi ed averi che restano al suo attivo saranno impegnati secondo le istruzioni che darà il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, salvo condizioni particolari – per quanto riguarda il residuo dei contributi versati dal Centro – che siano state specificate dai donatori e accettate dal Direttore al momento del versamento di detti contributi.

## **ARTICOLO XII**

### **Entrata in vigore**

Il presente Statuto entrerà in vigore non appena sarà stato adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

**ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E  
L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO  
RIGUARDANTE IL (CENTRO INTERNAZIONALE DI  
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO)  
CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL**

---

(firmato a Roma il 24 ottobre 1964)

Il Governo italiano, per conto del quale agisce Giuseppe SARAGAT, Ministro degli Affari Esteri, da una parte,

e

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per conto della quale agisce David A. Morse, Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo IX dello Statuto del (Centro Internazionale di Perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione dell'OIL, d'altra parte,

Considerato che il Governo italiano ha fatto sapere al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro di aver deciso di dare il proprio concorso alla creazione di un (Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione con Sede a Torino,

Desideroso di dare attuazione alla decisione, adottata il 7 marzo 1963, dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, di stabilire il (Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione dell'OIL a Torino, come pure alla Risoluzione adottata il 31 maggio 1963 dallo stesso Consiglio di amministrazione in merito allo Statuto del Centro e allegata al presente Accordo,

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Conformemente all'articolo VII del suo Statuto, il Centro ha Sede a Torino e le condizioni alle quali i terreni ed i locali costituenti tale Sede sono messi a disposizione del Centro sono quelle definite nella Convenzione stipulata il 29 luglio 1964 fra la Città di Torino e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

## **ARTICOLO 2**

Conformemente all'articolo VII del suo Statuto il Centro possiede personalità giuridica, come pure la capacità giuridica necessaria per raggiungere i propri obiettivi e più particolarmente la capacità di:

- (a) stipulare contratti;
- (b) acquisire e disporre di beni immobili e mobili;
- (c) comparire in giudizio.

## **ARTICOLO 3**

1. Ai termini del paragrafo 2 dell'articolo VIII dello Statuto, il Centro beneficerà in Italia, per sé e per i membri del Consiglio (e del Comitato consultivo per i programmi del Centro)<sup>7</sup>, come pure per i membri del personale, dei privilegi ed immunità riconosciuti all'Organizzazione Internazionale del Lavoro dalla Convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947 e accetta a nome dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dalla Conferenza Internazionale del Lavoro il 10 luglio 1948.

2. Le autorità italiane adotteranno tutti i provvedimenti idonei a facilitare l'entrata in territorio italiano, l'uscita da detto territorio e la permanenza a tutte le persone convocate al Centro in veste ufficiale.

## **ARTICOLO 4<sup>8</sup>**

1. Il Governo italiano s'impegna a fornire un contributo al bilancio del Centro per un ammontare equivalente a 4.450.000.000 di lire, in versamenti annuali scaglionati durante il periodo che va dal 1965 al 1974 e pagabili il 1° gennaio di ogni anno in dollari; ognuno dei dieci versamenti sarà di un ammontare equivalente a 445.000.000 di lire.

2. Inoltre, il Governo italiano s'impegna a finanziare un certo numero di borse di studio destinate a cittadini di Paesi in via di sviluppo, per un importo totale non inferiore a 65.000.000 di lire per l'anno 1965, secondo modalità da stabilire. Per gli anni successivi, la partecipazione del Governo italiano al finanziamento delle borse sarà stabilita entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno seguente, di comune accordo tra il Governo italiano e il Direttore del Centro, tenuto conto dello sviluppo del Centro.

## **ARTICOLO 5**

Accordi supplementari saranno stipulati per precisare le modalità di applicazione del presente Accordo.

---

<sup>7</sup> In occasione della 51ma sessione (ref. CC 51/2, Ginevra, novembre 1990), il Consiglio del Centro ha deciso di non più procedere alla convocazione del Comitato consultivo del Centro per i programmi.

<sup>8</sup> Sostituito dall'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del Lavoro relativo al (Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978 (ved. pagg. 14-15 del presente documento).

## ARTICOLO 6

Il presente Accordo potrà essere emendato con il consenso di entrambe le parti, su richiesta dell'una o dell'altra.

## ARTICOLO 7

1. Qualsiasi controversia in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo o degli eventuali accordi supplementari, se non risolta attraverso negoziati diretti, sarà sottoposta all'esame di un tribunale composto da tre arbitri, dei quali uno designato dal Governo italiano, l'altro dal Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e il terzo, che presiederà il tribunale, scelto dagli altri due.

2. In caso di disaccordo sulla scelta del Presidente, questi sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

## ARTICOLO 8

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo essere stato approvato dalle autorità italiane competenti e dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro in data da fissarsi mediante scambio di note fra il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e il rappresentante accreditato del Governo italiano.

**FATTO** e sottoscritto a Roma, il 24 ottobre 1964, in due originali in francese, di cui uno sarà depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e l'altro presso gli archivi del Ministero italiano degli Affari Esteri.

Per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Per il Governo italiano

David A. MORSE

Giuseppe SARAGAT

**ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E  
L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO  
RELATIVO AL (CENTRO INTERNAZIONALE DI  
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO)  
CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL**

---

(firmato a Roma il 26 aprile 1974)<sup>9</sup>

Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dall'altra,

TENUTO CONTO che il 24 ottobre 1974 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'istituzione del (Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione dell'OIL, sottoscritto a Roma il 24 ottobre 1964 e approvato con la legge italiana del 26 giugno 1965 n.930, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1965;

CONSIDERATO che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del (Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione dell'OIL e delle sue attività, intende continuare a sostenerlo finanziariamente;

CONSIDERATO che il Consiglio del Centro ha stabilito, il 31 ottobre 1972, che le attività del Centro per il periodo 1973-1978 comporteranno una spesa di 7.000.000 di dollari USA all'anno;

VISTO il programma e il bilancio biennale del Centro per il periodo 1° agosto 1973 – 31 luglio 1975, approvato dal Consiglio del Centro nel corso della sua 17ma sessione, il 25 maggio 1973 a Torino;

TENUTO CONTO del complesso di attività del Centro a partire dal 1° gennaio 1975;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

1. Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro e a corrispondere l'importo di 11 milioni di dollari Stati Uniti, a titolo di contributo alle spese generali del Centro per l'assegnazione di borse di studio a cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verrà corrisposto mediante versamenti semestrali nel periodo compreso tra il 1975 e il 1979, da effettuarsi il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, in 10 scaglioni di 1.100.000 dollari Stati Uniti ciascuno.

---

<sup>9</sup> Recepito dalla legge n. 302 del 7 giugno 1975, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1975.

2. Il secondo versamento semestrale sarà subordinato, ogni anno, alla constatazione della effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di 12 mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari Stati Uniti.

## ARTICOLO 2

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dai competenti organi italiani e dal Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

**FATTO** e sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974, in due originali, in francese e in italiano, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri e l'altro presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

Mario PEDINI

Per l'Organizzazione  
Internazionale del Lavoro

Francis BLANCHARD

**ACCORDO FINANZIARIO FRA IL GOVERNO ITALIANO  
E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO  
RELATIVO AL (CENTRO INTERNAZIONALE DI  
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO)  
CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL**

---

(firmato a Roma il 7 dicembre 1978)<sup>10</sup>

Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dall'altra,

TENUTO CONTO che il 31 dicembre 1979 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'istituzione del (Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione dell'OIL, sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974 e approvato con la legge italiana 7 giugno 1975 n. 302, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1975;

CONSIDERATO che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del (Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione dell'OIL e delle sue attività, intende continuare a sostenerlo finanziariamente;

CONSIDERATO che le attività del Centro per il periodo 1° gennaio 1980 – 31 dicembre 1984 comporteranno una spesa, che, secondo le previsioni dell'ente, potrà raggiungere l'ammontare di 12.000.000 di dollari Stati Uniti all'anno, ma che comunque non potrà scendere al di sotto degli 8.000.000 di dollari Stati Uniti all'anno;

VISTO il programma e il bilancio biennale del Centro per il periodo 1° agosto 1977 – 31 luglio 1979, approvato dal Consiglio del Centro nel corso della sua 25ma sessione, il 20 maggio 1977 a Ginevra;

TENUTO CONTO del complesso di attività del Centro a partire dal 1° gennaio 1980;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

1. Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro e a corrispondere e a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984 la somma di lire 16 miliardi, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per lo svolgimento della sua attività a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verrà corrisposto mediante dieci versamenti, ciascuno di lire 1.600.000.000 da effettuarsi il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.

---

<sup>10</sup> Recepito dalla legge n. 634 del 19 dicembre 1979, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1979.

2. Il secondo versamento semestrale sarà subordinato, ogni anno, alla constatazione della effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di 12 mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari Stati Uniti.

3. Qualora il Centro Internazionale di Torino non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le soluzioni previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate alle pagine 4981-4982 e 4983-4984 della Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975, in allegato alla citata legge 7 giugno 1975, n. 302.

## **ARTICOLO 2**

La Commissione mista, istituita con altro scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella richiamata Gazzetta Ufficiale alle pagine 4981-4982 e 4983, oltre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avrà la facoltà di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro Internazionale di Torino e di raccomandare tutti i provvedimenti idonei al fine di raggiungerli.

## **ARTICOLO 3**

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro Internazionale di Torino.

## **ARTICOLO 4**

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dalle autorità competenti italiane e dal Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

**FATTO** e sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978, in due originali, in francese e in italiano, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri e l'altro presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

Per l'Organizzazione  
Internazionale del Lavoro

Franco FOSCHI

Francis BLANCHARD

**ACCORDO TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO  
RELATIVO AL (CENTRO INTERNAZIONALE DI  
PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO)  
CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL**

---

(firmato a Roma il 13 dicembre 1983)<sup>11</sup>

Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dall'altra,

TENUTO CONTO che il 31 dicembre 1984 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'istituzione del (Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico) Centro Internazionale di formazione dell'OIL a Torino (qui di seguito, il Centro), sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 e approvato con la legge italiana del 24 dicembre 1979, n. 349, sulla base dell'Accordo del 24 ottobre 1964, approvato con legge italiana del 26 giugno 1965, n. 930, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1965, n.193;

TENUTO CONTO dei compiti e delle attività del Centro e desiderando contribuire ad assicurare una maggiore stabilità a detta istituzione e a sostenerla sul piano finanziario;

CONSIDERANDO che i privilegi e le immunità del Centro devono essere regolati in apposito protocollo e, in attesa che quest'ultimo entri in vigore, continueranno a essere regolati dalle disposizioni attualmente vigenti;

CONSIDERANDO che l'analisi delle condizioni di gestione del Centro fa risaltare la necessità di coprire nella misura più ampia possibile mediante contributi diretti le spese generali di gestione e di supporto tecnico alla formazione, al fine di consentirgli di offrire i propri servizi ai Paesi in via di sviluppo in condizioni soddisfacenti;

VISTI gli orientamenti dei programmi e del bilancio del Centro approvati dal Consiglio del Centro e convalidati dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro;

TENUTO CONTO dell'insieme delle attività del Centro previste a partire dal 1° gennaio 1985;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

---

<sup>11</sup> Legge n. 253 del 27 maggio 1985, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 13 giugno 1985.

## **ARTICOLO 1**

Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro, per la parte relativa alle spese generali, con un contributo annuo commisurato sia alle esigenze del Centro per dette spese generali, sia al contributo annuo versato dall'Organizzazione Internazionale di Lavoro per il finanziamento del Centro.

## **ARTICOLO 2**

La Commissione mista, istituita con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975 (pp. 4980-81 e 4983), oltre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avrà il compito di procedere entro il primo quadrimestre di ogni anno finanziario alla valutazione delle esigenze del Centro per le spese generali per l'anno successivo e formulerà un parere circa l'ammontare del contributo italiano al Centro per il predetto anno, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 e tenuto conto anche dei contributi non collegati alle attività operative del Centro concessi da altre fonti.

La Commissione mista avrà inoltre la facoltà di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro e di raccomandare tutti i provvedimenti idonei al fine di raggiungerli.

## **ARTICOLO 3**

1. Il Governo italiano si impegna a versare come contributo al bilancio del Centro per l'esercizio finanziario 1985 la somma di Lire 6.000.000.000.

2. Per gli anni successivi il contributo italiano sarà determinato ogni anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, tenuto conto del parere della Commissione mista.

Qualora la Commissione mista constati l'impossibilità di emettere il proprio parere in merito all'ammontare del contributo italiano al Centro, saranno avviate immediatamente consultazioni fra le due Parti volte a raggiungere un'intesa.

3. Il contributo italiano verrà corrisposto ogni anno mediante due versamenti di uguale ammontare, da effettuarsi il 1° gennaio e il 30 giugno. Il secondo versamento semestrale sarà subordinato ogni anno alla constatazione dell'effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di dodici mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo pari ad almeno il doppio del contributo italiano.

Qualora il Centro non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le procedure previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 giugno 1975 (pp. 4981-82 e 4983-84).

## **ARTICOLO 4**

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro.

## ARTICOLO 5

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data che sarà fissata da uno scambio di note tra le Parti contraenti, dopo che sarà stato trasmesso all'OIL lo strumento di ratifica da parte dei competenti organi italiani, e dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

L'Accordo avrà durata quinquennale e sarà tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi quinquennali.

L'Accordo potrà essere oggetto di revisione qualora una delle due Parti ne ravvisi l'opportunità; i negoziati relativi dovranno essere avviati entro sei mesi dalla richiesta notificata da una delle due Parti.

L'Accordo potrà essere denunciato in forma scritta da ciascuna delle due Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

**FATTO** e sottoscritto a Roma il 13 dicembre 1983 in due originali, in francese e in italiano, entrambi i testi facenti ugualmente fede, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri e l'altro presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

Giulio ANDREOTTI

Per l'Organizzazione  
Internazionale del Lavoro

Francis BLANCHARD

## **ACCORDO COMPLEMENTARE SUI PRIVILEGI ED IMMUNITA' DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL A TORINO**

---

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

e

Il Governo della Repubblica Italiana,

**VISTO** l'Accordo del 24 ottobre 1964 tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Governo italiano, concernente il Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico, ridenominato Centro Internazionale di Formazione dell'OIL a Torino (qui di seguito, il Centro);

**CONSIDERATO** che l'articolo 3, paragrafo 1, di detto Accordo prevede che "Il Centro beneficerà in Italia, per sé e per i membri del Consiglio (e del Comitato consultivo per i programmi del Centro)<sup>12</sup>, come pure per i membri del personale, dei privilegi ed immunità riconosciuti all'Organizzazione Internazionale del Lavoro dalla Convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947 e accettata a nome dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dalla Conferenza Internazionale del Lavoro il 10 luglio 1948";

**RIAFFERMANDO** che il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, al pari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel suo insieme, gode senza restrizione in Italia, per se stesso, per i membri del suo Consiglio e dei loro organi sussidiari, nonché per i membri del suo personale, dei privilegi e delle immunità riconosciuti dalla suddetta Convenzione, accettata dall'Italia in data 30 agosto 1985 con strumento di adesione registrato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite;

**AVENDO NOTATO** che il Centro dispone, al pari dell'OIL nel suo insieme, di metodi appropriati di soluzione delle controversie di cui all'articolo IX, sezione 31 della suddetta Convenzione;

**HANNO CONVENUTO** di completare l'Accordo e la Convenzione come qui di seguito:

---

<sup>12</sup> In occasione della 51ma sessione (ref. CC 51/2, Ginevra, novembre 1990), il Consiglio del Centro ha deciso di non più procedere alla convocazione del Comitato consultivo del Centro per i programmi.

## **ARTICOLO 1**

In conformità all'articolo 1 dell'Accordo del 24 ottobre 1964, la sede del Centro è stabilita a Torino e non potrà essere trasferita altrove, salvo diversa decisione del Centro.

## **ARTICOLO 2**

1. Il Centro ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne in quei casi particolari in cui il Centro vi abbia espressamente rinunciato.

2. I beni, i fondi e gli averi del Centro destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali del Centro sono, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, esproprio, confisca, o da qualsiasi altra forma di intervento, di qualsivoglia natura od origine. Il Centro si accorderà con le competenti Autorità italiane per mettere a loro disposizione, a loro richiesta, locali o terreni che essersi rendessero necessari all'espletamento di operazioni di pubblica sicurezza.

3. L'eventuale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione non comporta rinuncia all'esenzione da misure esecutive, per la quale è necessaria una rinuncia espressa.

4. L'immunità dalla giurisdizione non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Centro, o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso. Con riguardo alle disposizioni di cui paragrafo 3, il Centro si impegna a stipulare apposite polizze assicurative assicurazione allo scopo di garantire il risarcimento integrale dei danni causati ai terzi da un autoveicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto.

## **ARTICOLO 3**

1. I locali, gli archivi del Centro e i suoi documenti, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono inviolabili.

2. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana, o o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana, potrà entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore.

3. In caso di calamità naturali, di incendio o altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dall'esercizio delle attività ufficiali del Centro, i consenso del Direttore si considererà presunto.

4. Il Direttore userà ogni diligenza al fine di impedire che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercate per essere estradate in un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

## **ARTICOLO 4**

1. Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillità della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle immediate vicinanze. A tal fine, esse avranno cura di assicurare un'adeguata protezione all'esterno della sede stessa.

2. A richiesta debitamente motivata del Direttore, le competenti Autorità italiane forniranno l'assistenza necessaria per assicurare o mantenere l'ordine all'interno della sede del Centro.

## **ARTICOLO 5**

1. Il Centro, i suoi beni, redditi ed averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta.

2. Le operazioni e transazioni che il Centro effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta. Esse godono delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui possono usufruire le Amministrazioni dello Stato italiano. Il Centro è inoltre esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti i negozi concernenti beni e servizi che gli sono forniti se il loro valore è superiore a centomila lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana. Non sono altresì soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Centro nel quadro dei suoi fini istituzionali.

3. Il Centro è esente, per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, dai dazi doganali e da ogni altra imposta, nonché da ogni proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione. Il Centro è, altresì, esente da ogni diritto doganale e da ogni proibizione o restrizione nei confronti dell'importazione o esportazione di pubblicazioni, pellicole fotografiche, film e altro materiale necessario per le sue attività ufficiali di insegnamento. Gli articoli importati in franchigia potranno essere venduti dal Centro in territorio italiano tenendo conto dell'interesse del Centro stesso, delle finalità delle esenzioni in questione e della normativa italiana in vigore.

4. Il Centro è esente dai dazi doganali e da altre imposizioni e restrizioni sull'acquisto o l'importazione di non più di cinque autoveicoli, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome nella persona del suo Direttore pro-tempore. Il Centro potrà rinnovare tali autoveicoli ad intervalli ragionevoli. Il Governo italiano accorderà, per ciascuno di tali veicoli, una targa diplomatica, l'esenzione dalle tasse automobilistiche ed un contingente di benzina oppure di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi delle rappresentanze diplomatiche estere nella Repubblica italiana.

5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono la retribuzione di servizi resi.

## **ARTICOLO 6**

1. Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, il Centro potrà procurarsi fondi e divise, detenerli e disporne liberamente in qualsiasi valuta anche in conti bancari.

2. Il Centro potrà trasferire liberamente i propri fondi e divise nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, nonché convertire ogni valuta in qualsiasi altra valuta.

3. Il Governo Italiano fornirà appoggio al Centro affinché esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio e le commissioni bancarie.

## **ARTICOLO 7**

1. Il Centro godrà, per le sue comunicazioni, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altro governo od organizzazione internazionale.

2. Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o ad uno dei suoi funzionari presso la sede, e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dal Centro con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od interferenza. Quanto previsto dal presente paragrafo si estenderà, inoltre, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate.

3. Il Centro ha il diritto di usare cifrari, spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godono degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

## **ARTICOLO 8**

1. Le competenti Autorità italiane adotteranno tutti i provvedimenti atti a facilitare l'entrata in territorio italiano, il soggiorno e l'uscita dallo stesso territorio a tutte le persone convocate al Centro in veste ufficiale, ed in particolare:

- i membri degli organi collegiali del Centro;
- i funzionari del Centro ed i membri delle loro famiglie aventi titolo alle prestazioni familiari ai sensi dello Statuto del Personale
- gli esperti e i consulenti in missione ufficiale per il Centro, come pure i borsisti ed ogni altra persona designata dal Centro per partecipare ai suoi programmi.

2. I visti che possono risultare necessari per le persone suindicate saranno accordati gratuitamente ed il più rapidamente possibile, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

## **ARTICOLO 9**

1. I membri del Consiglio del Centro, del Comitato per i programmi e delle Commissioni consultive godranno dell'immunità di giurisdizione per gli atti ivi compresi le parole e gli scritti; compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni.

2. Le persone di cui al paragrafo precedente beneficeranno, nel corso dei loro viaggi, a destinazione o in provenienza dal Centro, delle disposizioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Istituzioni Specializzate delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. Beneficeranno inoltre, nel corso del loro soggiorno, dell'insieme degli altri privilegi e immunità previsti dalla Convenzione suddetta ed in particolare dell'esenzione da ogni restrizione in materia di cambio.

3. L'immunità della giurisdizione di cui al paragrafo 1 non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo appartenente ad un membro del Consiglio, o del Comitato per i programmi o delle Commissioni consultive, o circolanti per loro conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo citato..

## ARTICOLO 10

Fatta salva l'applicazione di quanto all'articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate e tenendo conto della pratica costantemente seguita in materia, i funzionari del Centro godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi:

- a) completa immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del Centro;
- b) immunità dal sequestro del bagaglio ufficiale;
- c) immunità dall'ispezione del bagaglio ufficiale e, se il funzionario è fra quelli previsti all'articolo 11, immunità dall'ispezione del bagaglio personale, fatti salvi i controlli ammessi per motivi di sicurezza pubblica;
- d) immunità da ogni forma di custodia cautelare, salvo il caso di flagranza di reato punibile, secondo la legge dello Stato italiano, con una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. In tal caso le Autorità italiane competenti informeranno immediatamente il Direttore;
- e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dal Centro;
- f) esenzione, per i funzionari che non abbiano la nazionalità italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti fuori della Repubblica italiana;
- g) esenzione per se stessi, i propri coniugi ed i famigliari di cui all'articolo 8, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
- h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale, purchè per quanto riguarda coloro che hanno la cittadinanza italiana, tale esenzione sia limitata ai quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore ed approvata dal Governo; inoltre purchè, in caso di chiamata in servizio nazionale di funzionari aventi cittadinanza italiana, ma non compresi nella lista, il Governo accordi, su richiesta del Direttore, quei rinvii

temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale;

- i) libertà di detenere, nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili, nonché beni immobili alle stesse condizioni dei cittadini italiani. I funzionari potranno liberamente trasferire i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e potranno effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennità ricevute dal Centro in quell'anno. Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Centro, ogni funzionario può trasferire dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati, senza proibizioni o restrizioni, i suoi fondi, nella stessa valuta o per lo stesso ammontare che egli ha ricevuto dal Centro o che ha introdotto nella Repubblica Italiana tramite gli organi autorizzati;
- j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità italiane per se stessi, i loro coniugi ed i membri della loro famiglia di cui all'articolo 8, dei quali godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;
- k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un anno e di importare successivamente, in quantità ragionevole, aggiuntive necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti;
- l) i funzionari di categorie professionale e superiore avranno diritto a:
  - i) acquistare o importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, un automezzo ogni quattro anni e, dopo quattro anni dalla data del certificato di importazione emesso dalle Autorità italiane competenti; di nazionalizzare e vendere, franco dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana,
  - ii) esenzioni dall'imposta di possesso dell'autoveicolo;
  - iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi praticati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana.

## **ARTICOLO 11**

Oltre ai privilegi ed alle immunità precisati all'articolo 10:

- a) al Direttore del Centro saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli Ambasciatori, Capi di missione diplomatica;
- b) ai Direttori Aggiunti o al funzionario del Centro che sostituisca il Direttore durante la sua assenza saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi in Italia ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente;

- c) agli altri alti funzionari i cui nominativi saranno notificati al Governo italiano dal Direttore del Centro all'inizio di ogni anno solare saranno riconosciuti i privilegi, immunità e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica italiana. Il numero di tali funzionari che saranno designati dal Direttore in ragione delle loro responsabilità al servizio del Centro sarà concordato tra il Governo ed il Direttore del Centro.

## **ARTICOLO 12**

1. A tutti i funzionari del Centro, ai loro coniugi ed ai famigliari di cui all'articolo 8 di cui, verrà rilasciato dal Governo italiano uno speciale documento attestante la qualifica dagli stessi rivestita.

2. Ogni anno, il Centro comunicherà al Governo la lista dei suoi funzionari. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al Governo italiano.

## **ARTICOLO 13**

1. I privilegi e le immunità accordati in virtù del presente Accordo sono conferiti nell'interesse del Centro e non a vantaggio personale degli interessati.

2. Senza pregiudizio dei privilegi e immunità previsti dal presente Accordo, tutti coloro che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni della stessa Repubblica.

3. Il Direttore del Centro toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca che si proceda da parte del Governo italiano ai fini di giustizia o di sicurezza e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Centro. Nel caso del Direttore, o di un membro di un organo collegiale, ogni decisione in materia di revoca dell'immunità sarà adottata dal Consiglio del Centro.

4. Il Centro ed i suoi funzionari coopereranno con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle disposizioni di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti presente Accordo.

5. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza pubblica. In tali casi, il Governo italiano si terrà in stretto contatto con il Direttore del Centro al fine dell'applicazione di dette misure allo scopo di salvaguardare di comune accordo gli interessi del Centro medesimo.

## **ARTICOLO 14**

Il Centro dovrà provvedere ad istituire ed a notificare al Governo italiano metodi appropriati di soluzione:

- a) per le controversie in materia di contratti od altre controversie di diritto privato alle quali il Centro sia parte;

- b) per le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario od un esperto del Centro che, per il fatto della sua posizione ufficiale, gode dell'immunità, se questa immunità non è stata tolta secondo le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3.

## ARTICOLO 15

Qualsiasi vertenza tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed il Governo italiano concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, se non sia risolta per via di negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato, sarà sottoposta alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri, uno scelto dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, uno scelto dal Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed il terzo arbitro, che avrà qualità di Presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo su tale designazione, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

## ARTICOLO 16

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed in cui il Governo italiano depositerà, presso il Direttore Generale del BIT, lo strumento di ratifica.

**FATTO** a Roma, il 20 aprile 1993, in due esemplari, nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede:

Per l'Organizzazione  
Internazionale del Lavoro

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

# **CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO**

---

(firmata a Torino il 29 luglio 1964)

Convenzione tra la città di Torino, rappresentata dal Sindaco, Signor Giovanni Carlo ANSELMETTI, da una parte,

e

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la quale è rappresentata dal Sig. David A. MORSE, Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, in virtù dei poteri che gli sono conferiti dall'articolo IX della deliberazione concernente lo Statuto del Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico adottato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro il 31 maggio 1963, d'altra parte.

E' stato convenuto quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

La Città di Torino metterà a disposizione del Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico:

- a) i terreni e edificale costruzioni costituenti la sede del Centro, designati nell'Allegato A alla presente convenzione;
- b) tutti gli altri terreni o costruzioni che verranno ad essere incorporati alla sede del Centro, in virtù di accordi complementari.

## **ARTICOLO 2**

Fintanto che la presente Convenzione resterà in vigore, non si potrà disporre, né totalmente né in parte, della Sede senza il consenso dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

## **ARTICOLO 3**

Il Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico godrà di un diritto d'uso e di occupazione permanente della sede, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo e fintanto che la sede del Centro sarà mantenuta a Torino.

## **ARTICOLO 4**

La Città di Torino riconosce al Centro il diritto di fare delle costruzioni sui terreni di cui dispone e di assumerne la manutenzione e così pure il diritto di sistemare, se necessario, le costruzioni esistenti, previ accordi con la Città stessa, e a condizione che queste costruzioni e queste sistemazioni rispondano alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

## **ARTICOLO 5**

Il Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico verserà alla Città di Torino, per l'uso e l'occupazione della Sede, la somma totale di un dollaro degli Stati Uniti (\$1,00) (o di mille lire) per anno, pagabili anticipatamente ogni anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. La proprietà della Sede non sarà acquisibile per prescrizione.

## **ARTICOLO 6**

Per quanto riguarda la sede e le installazioni che vi si trovano, che sono fornite dalla Città di Torino e sulle quali il Centro godrà pure di un diritto d'uso, principalmente gli ascensori, gli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, le macchine fisse, il mobilio, ecc.:

- a) la Città di Torino prenderà a suo carico le grandi riparazioni ed i normali lavori di protezione (rifacimento facciate, tinteggiature esterne, ecc.) e principalmente – senza che questa enumerazione sia limitativa – la riparazione dei danni causati da forza maggiore, dalle intemperie, dai difetti di costruzione o da deperimento, come pure, occorrendo, la sostituzione di dette installazioni. La Città di Torino si impegna di sostituire in un normale termine di tempo ogni costruzione o parte di costruzione situata nella Sede, che fosse interamente o parzialmente distrutta o fuori uso, salvo il caso in cui il danno derivi dalla mancata osservanza degli obblighi dell'ordinaria manutenzione a carico del Centro.
- b) Il Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico si assume l'incarico delle piccole riparazioni correnti e fornirà a tale scopo i servizi e materiali necessari per il mantenimento della Sede in uno stato che permetta al Centro di esercitare le sue attività in condizioni soddisfacenti.

## **ARTICOLO 7**

La Città di Torino si fa carico :

- a) di recingere l'insieme dei terreni messi a disposizione del Centro, lungo il perimetro di questi terreni, e di prendere le misurazioni per la determinazione dei confini dei terreni stessi, conformemente al dispositivo dell'Allegato A della presente convenzione;
- b) d'assicurare il collegamento fra i terreni situati da una parte e dall'altra del Corso Unità d'Italia con una passerella;

- c) d'assumere la manutenzione delle rive del Po e del Sangone e in particolare di prendere tutte le misure necessarie (costruzione di muri, sostegni e rinforzi di opere di difesa esistenti) per evitare che si producano inondazioni.

## **ARTICOLO 8**

La Città di Torino prende a suo carico la manutenzione dei parchi e delle loro installazioni, strade e passaggi. La retribuzione dei guardiani addetti al parco è a carico del Centro.

## **ARTICOLO 9**

La Città di Torino fornisce gratuitamente al Centro i mobili e materiali che saranno determinati con accordo separato e assumerà le spese della loro installazione. La Città faciliterà nel miglior modo possibile l'installazione del materiale destinato ai quartieri residenziali ed agli edifici scolastici.

## **ARTICOLO 10**

Il Centro eserciterà le servitù attive esistenti in favore dei terreni messi a sua disposizione e sopporterà quelle passive che li gravano; tutte queste servitù quali sono enumerate nell'Allegato A alla presente convenzione.

## **ARTICOLO 11**

Le autorità municipali prenderanno, nell'ambito delle loro competenze, le misure appropriate per assicurare il libero accesso alla Sede delle persone chiamate, in qualità ufficiale, presso il Centro, e per evitare che la tranquillità della Sede Centrale sia disturbata dal fatto di persone o gruppi di persone che cerchino di entrare senza autorizzazione o che provochino dei disordini nelle vicinanze immediate della sede stessa stessa.

## **ARTICOLO 12**

Le Autorità municipali prenderanno tutte le misure opportune per impedire che l'uso che potrà essere fatto dei terreni o delle costruzioni adiacenti la Sede possa nuocere alla Sede stessa ed ai fini per i quali essa è stata destinata. Il Centro prenderà ugualmente tutte le misure opportune per impedire che l'uso che potrà essere fatto dei terreni o delle costruzioni facenti parte della Sede possa nuocere ai terreni e alle costruzioni adiacenti.

## **ARTICOLO 13**

Le Autorità municipali faranno uso, nella misura in cui il Direttore del Centro lo richiederà e nell'ambito delle loro competenze dei poteri loro spettanti, per assicurare la fornitura alla Sede - a condizioni eque e alle tariffe più basse - dei servizi necessari, ivi compreso l'elettricità elettrica, l'acqua, le fognature, i trasporti locali, l'evacuazione dei canali bianchi e la raccolta dei rifiuti, detta enumerazione non è limitativa.

## **ARTICOLO 14**

Il Direttore del Centro prenderà, a domanda, le disposizioni necessarie per permettere ai rappresentanti debitamente autorizzati dei servizi pubblici in questione di ispezionare, riparare, mantenere, ricostruire e rimuovere i servizi d'utilità pubblica, canalizzazioni, collettori e fognature all'interno della Sede.

## **ARTICOLO 15**

Accordi aggiuntivi potranno essere conclusi, a secondo delle necessità, nel quadro della presente convenzione.

## **ARTICOLO 16**

La presente convenzione sarà sottoposta per approvazione al Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e entrerà in vigore non oltre il 1° gennaio 1965, ad una data da fissarsi di comune accordo tra il Direttore Generale del B.I.T. ed il Sindaco di Torino.

## **ARTICOLO 17**

La presente convenzione potrà essere modificata consensualmente a domanda di una o dell'altra parte.

## **ARTICOLO 18**

La presente convenzione si inserirà nel quadro degli accordi da concludere con il Governo Italiano per quanto attiene allo statuto del Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico e sarà applicata o interpretata alla luce di questi accordi.

## **ARTICOLO 19**

Ogni contrasto in merito all'applicazione o all'interpretazione della presente convenzione o agli accordi aggiunti – se non sarà risolto per trattativa diretta, sarà deferito al giudizio di un tribunale composto da tre arbitri, dei quali uno sarà designato dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il secondo dal Sindaco della Città di Torino, ed il terzo, che presiederà il Tribunale, scelto dagli altri due. La sentenza degli arbitri sarà senza appello ed esecutiva.

## **ARTICOLO 20**

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione in materia di tasse di registrazione o altro sono a carico della Città di Torino.

**FATTO e SOTTOSCRITTO** a Torino il 29 luglio 1964, in due esemplari uno dei quali uno sarà depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e l'altro presso il Municipio della Città di Torino.

Per la città di Torino:

Giovanni Carlo ANSELMETTI, Sindaco di Torino

Per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

Per il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:  
Paul BACON, Direttore del Centro Internazionale di  
perfezionamento professionale e tecnico.

Documenti allegati:

- A: Descrizione dei terreni e costruzioni messi a disposizione del Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico.
- B: Planimetria generale.

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CENTRO**

---

(Adottato dal Consiglio del Centro il 7 marzo 1966 e modificato il 4 novembre 2011).

### **ARTICOLO 1**

#### **Sessioni**

1. Il Presidente del Consiglio del Centro convoca, almeno una volta l'anno, una sessione ordinaria del Consiglio.
2. Il Presidente può, inoltre, convocare una sessione sia per propria iniziativa sia su richiesta dei tre vicepresidenti del Centro o di sei membri del Consiglio.
3. Il Consiglio tiene le sue sessioni presso la Sede del Centro, qualora non decida altrimenti.

### **ARTICOLO 2**

#### **Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha il compito di aprire e chiudere la seduta, rendere note al Consiglio le comunicazioni che lo riguardano, dirigere le deliberazioni, mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, concedere o togliere il diritto di parola e, ove necessario, mettere le proposte ai voti e proclamare il risultato degli scrutini.

### **ARTICOLO 3**

#### **Segreteria**

1. Il Direttore del Centro è responsabile dell'organizzazione delle sessioni del Consiglio e dei servizi di segreteria che da lui dipendono.
2. Il Direttore del Centro, o un suo rappresentante, assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e prende la parola dinanzi al Consiglio con l'autorizzazione del Presidente.

### **ARTICOLO 4**

#### **Ammissione alle sedute**

1. Di regola, le sedute sono pubbliche. Tuttavia, il Consiglio può decidere, in determinate circostanze, di riunirsi in seduta privata.

2. I membri del Consiglio che non parlino né francese, né inglese, né spagnolo, né italiano, sono autorizzati a farsi accompagnare nella sala dal Consiglio da interpreti, a loro spese, sotto la loro completa responsabilità.

## **ARTICOLO 5**

### **Osservatori**

Il Consiglio può invitare osservatori a partecipare ai suoi lavori con voto consultivo.

## **ARTICOLO 6**

### **Rappresentanti di organizzazioni governative e non governative, nazionali ed internazionali**

1. Organizzazioni governative o non governative, nazionali o internazionali possono essere invitate dal Consiglio a farsi rappresentare a qualsiasi riunione durante il dibattito su questioni che le interessino. Il Presidente potrà, d'accordo con i vicepresidenti, permettere a tali rappresentanti di fare dichiarazioni o comunicazioni scritte, a titolo informativo, su questioni che compaiano nell'ordine del giorno. Se non si raggiunge un accordo in tal senso, la questione sarà sottoposta per decisione al Consiglio, senza discussione in seno allo stesso.

2. Il presente articolo non si applica alle riunioni durante le quali si discutono questioni d'ordine amministrativo o di bilancio.

## **ARTICOLO 7**

### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno di ogni sessione è stabilito dal Presidente, dopo consultazioni con il Direttore del Centro e tenuto conto di tutte le proposte avanzate dai membri del Consiglio.

2. Ogni questione che il Consiglio abbia deciso, nel corso di una delle sue sessioni, di includere nell'ordine del giorno, compare nell'ordine del giorno della sessione successiva.

3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri del Consiglio abbastanza presto da poter loro pervenire almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione. Con il consenso dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le questioni che presentino un carattere d'urgenza possono essere aggiunte, su richiesta di un membro del Consiglio, all'ordine del giorno di una sessione.

## **ARTICOLO 8**

### **Diritto di parola**

1. Nessun membro del Consiglio può parlare senza avere chiesto la parola al Presidente, che la concede nell'ordine delle richieste.

2. La parola può essere tolta dal Presidente se l'oratore s'allontana dal tema del dibattito.

3. Il Presidente può, con l'assenso del Consiglio, fissare un limite di tempo per gli interventi.

## **ARTICOLO 9**

### **Voti**

1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei suffragi, affermativi o negativi, espressi dai membri del Consiglio presenti alla seduta.

2. Il Consiglio vota per alzata di mano o per appello nominale.

3. In caso d'incertezza sul risultato di un voto per alzata di mano, il Presidente può far procedere ad un voto per appello nominale.

4. Il voto per appello nominale deve avere luogo, se è richiesto, prima di o immediatamente dopo un voto per alzata di mano, dal almeno 1/5 dei membri del Consiglio presenti alla seduta.

5. Il voto è constatato dalla segreteria e proclamato dal Presidente.

## **ARTICOLO 10**

### **Quorum**

1. Nessun voto è valido se il numero dei suffragi espressi, affermativi o negativi, è inferiore alla metà del numero totale dei membri del Consiglio presenti alla seduta.

2. Se il quorum non è stato raggiunto durante un voto per alzata di mano, il Presidente può procedere immediatamente ad un voto per appello nominale. Tale procedura è d'obbligo se richiesta da almeno il quinto dei membri del Consiglio presenti alla seduta.

## **ARTICOLO 11**

### **Verbale**

Dopo ogni riunione, il segretariato redigerà un verbale. Detto verbale sarà comunicato non appena possibile ai membri del Consiglio e sottoposto alla Sezione Istituzionale del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro alle sue Sessioni duecento ventiduesima (Febbraio-Marzo 1983), trecento decima (Marzo 2011) e trecento undicesima (Giugno 2011).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Come da emendamento approvato dal Consiglio del Centro il 4 Novembre 2011.

## **REGOLAMENTO FINANZIARIO**

---

(adottato dal Consiglio del Centro l'8 novembre 1979 e modificato l'8 novembre 1980, il 22 maggio 1981, il 4 novembre 1985, il 6 novembre 1996, il 3 novembre 1999, il 6 novembre 2002, il 3 novembre 2006, il 4 novembre 2011, il 31 ottobre 2014 e il 27 ottobre 2017).

### **CAPITOLO I**

---

#### **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento:

il "conti" sono la contabilizzazione degli elementi dell'attivo, del passivo, delle entrate e delle spese del Centro;

la "contabilità di esercizio" è la determinazione ed il confronto fra entrate e spese durante un esercizio;

il "Consiglio" è il Consiglio del Centro, ai sensi dell'Articolo III dello Statuto del Centro;

il "Centro" è il Centro Internazionale di formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

il "Presidente" è il Presidente del Consiglio, ai termini del paragrafo 5 dell'Articolo III dello Statuto del Centro;

gli "introiti propri" sono le entrate provenienti da tutte le attività e dall'attivo del Centro;

l'"esercizio" sono due anni solari consecutivi;

il "contributi volontari promessi con certezza" sono quelli il cui ammontare e le cui date di pagamento sono fissati per iscritto dal donatore;

il "risultati netti" sono la differenza fra le entrate e le spese di un esercizio;

la composizione dell'"Ufficio di Presidenza del Consiglio" è definita ai termini del paragrafo 5 dell'Articolo III dello Statuto del Centro;

lo "Statuto del personale" è lo Statuto del personale del Centro con i suoi emendamenti periodici;

lo "Statuto del Centro" è lo Statuto adottato il 31 maggio 1963 dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, emendato periodicamente;

il "Fondo di esercizio" è il Fondo descritto nell'articolo 11 del presente Regolamento.

## **CAPITOLO II**

---

### **FINANZIAMENTO DEL CENTRO**

#### **ARTICOLO 1**

L'esercizio del Centro corrisponde a due anni solari consecutivi.

#### **ARTICOLO 2**

I programmi del Centro sono finanziati da:

- a) introiti propri;
- b) contributi volontari;
- c) fondo di esercizio;
- d) qualora le voci di cui sopra non siano sufficienti, prestiti, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 3 qui di seguito.

#### **ARTICOLO 3**

1. Il Direttore è autorizzato ad accettare doni, sovvenzioni o lasciti, a condizione:

- a) che siano fatti o concessi per scopi conformi agli obiettivi ed alle funzioni del Centro;
- b) che siano fatti o concessi sotto una forma tale da consentire il loro facile utilizzo per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- c) che non comportino obblighi finanziari o di altro genere per il Centro o per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il Direttore riferirà ogni anno al Consiglio su quanto sopra.

2. Il Direttore è autorizzato ad ottenere altre risorse per il Centro affittando locali o fornendo servizi (nella misura in cui non siano necessari alle attività del Centro) per scopi compatibili con la posizione del Centro.

3. Il Direttore designa, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio, la o le banche presso le quali i fondi del Centro saranno depositati o, se non sono immediatamente necessari, investiti. Questo paragrafo non si applica al Fondo di esercizio.

4.a) Il Direttore è autorizzato a richiedere prestiti di fondi a nome del Centro quando il Fondo di esercizio è momentaneamente insufficiente a finanziare:

- i) le spese che dovrebbero essere coperte dai contributi volontari promessi con certezza ma non ancora incassati;

- ii) le spese incorse ai termini di accordi firmati, quando le entrate da incassare ai termini di detti accordi non siano ancora pervenute.

b) Il Direttore non è autorizzato a stipulare prestiti per scopi diversi senza avere ricevuto previamente l'autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio, che ne informa l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

## **CAPITOLO III**

---

### **PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

#### **ARTICOLO 4**

1. Per ogni esercizio, il Direttore redige una proposta di programma e di bilancio contenente le previsioni delle entrate e delle spese per l'esercizio in questione.

2. Le previsioni sono espresse in euro.

3. Il Direttore dovrà sottoporre le proposte di bilancio al Consiglio almeno un mese prima della data della riunione del Consiglio convocata per esaminarle. Le proposte dovranno comprendere informazioni sul livello e sui contenuti previsti dal programma e sulle questioni finanziarie, compresi i dati concernenti i costi e prospettive di contributi volontari.

4. La presentazione del bilancio di previsione comprende una situazione delle previsioni delle entrate e delle spese divise per capitoli e voci, indicante le attività operative e accessorie del Centro e le sue fonti di introiti.

5. Questa dichiarazione riassuntiva dovrà essere corredata da programmi, commenti esplicativi e note che possano essere necessari o utili per l'appropriato studio ed esame delle proposte di bilancio. In particolare, vi dovrà essere una dichiarazione riguardo alla proposta di risorse di personale per ogni capitolo e voce, con dati comparativi per il bilancio approvato a tale data e l'effettiva posizione più recente, divisi per tipo di contratto, grado e funzione.

#### **ARTICOLO 5**

1. Il Consiglio esamina la proposta di bilancio e, dopo avere ascoltato le spiegazioni del Direttore, la approva, con riserva di modifiche ed emendamenti eventualmente necessari.

2. Le decisioni del Consiglio al momento dell'adozione della proposta sono prese mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai membri presenti.

## CAPITOLO IV

---

### ESECUZIONE DEL BILANCIO

#### ARTICOLO 6

L'adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta, per il Direttore, l'autorizzazione a procedere a spese durante l'esercizio per il quale il bilancio è approvato fino a concorrenza ed entro i limiti dei crediti ivi aperti, per gli scopi previsti e nella misura in cui le previsioni di entrate sono confermate nella realtà.

#### ARTICOLO 7

1. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 6 precedente e conformemente agli altri paragrafi del presente Articolo:

- a) il Direttore deve condurre le spese al disotto del livello previsto nel bilancio approvato ogniqualvolta risulti chiaramente che l'ammontare delle entrate reali sarà inferiore all'ammontare previsto in bilancio;
- b) se il Direttore ha la prova che le entrate reali supereranno l'ammontare previsto a bilancio, può impegnare spese di un importo superiore alle previsioni approvate.

2. Adeguando le spese alle variazioni di livello delle entrate, il Direttore tiene conto delle differenze fra le risorse provenienti dai vari tipi di attività remunerative.

3. Ogniqualvolta l'ammontare delle entrate e delle spese reali si scostino dalle previsioni di bilancio approvate, il Direttore vedrà di assicurare che almeno il risultato netto dell'esercizio non sia inferiore a quello previsto nel bilancio approvato.

4. In caso di eccedenza finanziaria netta alla fine dell'esercizio, il Direttore può, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3(d) dell'Art. 11, inserire una parte o l'intero importo di tale eccedenza in una proposta di bilancio ad approvazione del Consiglio del Centro, oppure utilizzarlo come aumento delle riserve accumulate sul Fondo di esercizio. La proposta di bilancio dovrà indicare chiaramente la destinazione di tali fondi.

#### ARTICOLO 8

1. Il Direttore presenta al Consiglio, nel corso delle riunioni regolari dello stesso, una relazione sull'attuazione delle proposte di programma e di bilancio. In tale relazione, distingue fra la parte del programma già attuata e la parte prevista fino alla fine dell'esercizio. Le informazioni finanziarie contenute nella sua relazione indicano le ultime entrate e spese reali e quelle previste fino alla fine dell'esercizio. La relazione stabilisce il confronto fra il totale delle entrate e delle spese reali e previste con il bilancio approvato, spiega la ragione di qualsiasi scostamento importante e presenta i provvedimenti adottati o da adottare per porvi rimedio.

2. Nell'anno successivo alla fine dell'esercizio, non appena le situazioni finanziarie siano state rivedute per l'insieme dell'esercizio trascorso, il Direttore presenta al Consiglio un rendiconto delle attività e dei risultati finanziari dell'insieme dell'esercizio in esame.

## **ARTICOLO 9**

Conformemente alle disposizioni degli Articoli 6 e 7, il Direttore garantisce che siano messi in atto sistemi idonei di controllo del bilancio, di revisione e di presentazione delle relazioni.

## **CAPITOLO V**

---

### **RISERVE**

#### **ARTICOLO 10**

Le riserve del Centro comprendono un Fondo di esercizio.

#### **ARTICOLO 11**

1. Il Fondo di esercizio è creato ai seguenti scopi:
  - a) coprire temporaneamente le spese, in attesa che pervengano i contributi promessi con certezza e le altre entrate da percepire ai termini di accordi firmati;
  - b) in casi particolarissimi, e previa autorizzazione scritta del Presidente, fornire anticipi che consentano di far fronte a esigenze impreviste. Il Presidente informa la Presidenza del Consiglio di tali autorizzazioni.
2. Il Fondo di esercizio dovrà raggiungere un livello in euro equivalente a 2.000.000 di euro. Il Consiglio del Centro potrà adeguare ulteriormente tale livello di modo tale da renderlo compatibile con il volume di bilancio del Centro.
3. Il Fondo di esercizio raggiungerà il livello previsto grazie al versamento di:
  - a) contributi volontari o concessi a tale scopo dagli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
  - b) contributi volontari di qualsiasi altra fonte concessi a tale scopo;
  - c) stanziamenti previsti a tale scopo nelle previsioni di spesa;
  - d) la totalità o una parte di qualsiasi profitto netto di qualsiasi esercizio, e dopo che siano stati adottati i provvedimenti necessari in virtù del paragrafo 7 più avanti.

4. Il Fondo di esercizio è gestito come conto distinto, e gli importi corrispondenti sono depositati su conti bancari distinti o investiti conformemente al paragrafo 4 dell'Articolo VI dello Statuto del Centro. Un rendiconto della situazione del Fondo, controllato dal revisore dei conti, è sottoposto al Consiglio del Centro nel quadro delle situazioni finanziarie annuali. Gli interessi maturati sul Fondo sono accreditati al Fondo stesso fino a che il livello stabilito è raggiunto. Una volta che tale livello è raggiunto, gli interessi maturati sul Fondo sono trasferiti al Fondo di esercizio ed iscritti come interessi percepiti.

5. In caso di scioglimento del Centro, i contributi volontari al Fondo di esercizio possono essere rimborsati agli Stati membri che hanno contribuito, nel caso che detti Stati lo richiedano e nella quantità in cui fondi rimangano disponibili presso il Fondo di esercizio dopo che il Centro avrà liquidato i propri impegni.

6. I prelievi effettuati dal Fondo di esercizio per finanziare le spese di qualsiasi esercizio in attesa di riscuotere le entrate sono rimborsati al Fondo non appena tali entrate siano pervenute.

7. I prelievi effettuati dal Fondo di esercizio per finanziare spese in attesa di riscuotere entrate che in seguito non possono essere incassate, o per finanziare spese in casi eccezionali, sono rimborsati al Fondo il più presto possibile mediante un versamento stabilito nella proposta di bilancio successiva o nella proposta di bilancio riveduta, secondo l'ammontare della somma da rimborsare.

## **ARTICOLO 12**

Il Direttore prevede nelle proposte di bilancio per ciascun esercizio uno stanziamento sufficiente che verrà versato al Fondo di indennità per fine contratto dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per coprire le indennità in caso di cessazione di servizio accumulate dal personale in virtù dello Statuto del Personale del Centro. I pagamenti effettuati al Fondo di indennità per fine di contratto dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e gli impegni ai quali corrispondono verranno fissati in base ad un accordo specifico fra l'Ufficio Internazionale del Lavoro ed il Centro.

## **CAPITOLO VI**

---

### **I CONTI**

## **ARTICOLO 13**

1. Il Direttore dovrà mantenere tali conti come necessario a dare effetto alle disposizioni del presente Regolamento. I conti forniscono informazioni aggiornate e precise sulle entrate, le spese, l'attivo e il passivo del Centro.

2. I conti sono tenuti conformemente alle procedure e ai principi contabili generalmente ammessi e si basano sul concetto della contabilità di esercizio.

3. Il Fondo di esercizio è oggetto di conti distinti e per quanto attiene tutti i fondi fiduciari, le riserve e i conti speciali.

## **CAPITOLO VII**

---

### **SITUAZIONI FINANZIARIE**

#### **ARTICOLO 14**

1. Le situazioni finanziarie, espresse in euro, sono preparate alla fine di ogni anno solare.

2. Il bilancio del secondo anno d'esercizio dovrà includere il dettaglio relativo alle entrate da contributi volontari ed alle spese avvenute nel corso dell'esercizio oltre al calcolo di eventuali eccedenze o deficit.

#### **ARTICOLO 15**

Le situazioni finanziarie sono preparate conformemente alle norme contabili comuni generalmente adottate in tutto il sistema delle Nazioni Unite.

#### **ARTICOLO 16**

Le situazioni finanziarie devono essere sottoposte all'approvazione del revisore dei conti secondo un programma concordato con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

#### **ARTICOLO 17**

1. Per ogni anno solare, il Direttore sottopone al Consiglio le situazioni finanziarie verificate e il relativo rapporto del revisore dei conti, che sarà esaminato dal Consiglio durante una sessione che si terrà nel corso dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

2. Il Consiglio esamina le situazioni finanziarie alla luce del rapporto del revisore dei conti e le approva se il contenuto lo soddisfa.

## **CAPITOLO VIII**

---

### **CONTROLLO INTERNO**

#### **ARTICOLO 18**

Il Direttore:

- a) stabilisce norme e procedure finanziarie dettagliate allo scopo di assicurare:
  - i) una gestione finanziaria efficace ed economica;

- ii) la protezione dei beni materiali del Centro;
- b) salvo ove il contratto preveda espressamente il pagamento di anticipi o il versamento di acconti, cosa che possono richiedere gli usi del commercio e gli interessi del Centro, fa in modo che ogni pagamento sia effettuato a fronte dei documenti giustificativi e altri documenti che attestino che i servizi e le merci oggetto del pagamento sono stati ricevuti e non sono stati pagati in anticipo;
- c) designa i funzionari autorizzati a ricevere fondi, a procedere a impegnative preventive o correnti di spesa e ad effettuare pagamenti a nome del Centro;
- d) stabilisce un sistema di controllo finanziario interno e di controllo interno dei conti che consenta di esercitare un'efficace sorveglianza ordinaria, una revisione delle operazioni finanziarie o entrambe le cose allo scopo di assicurare:
  - i) la regolarità delle operazioni d'incasso, deposito ed esborso di fondi e altre risorse del Centro;
  - ii) l'utilizzo razionale delle risorse del Centro.

## **ARTICOLO 19**

Nessuna impegnaviva preventiva o corrente di spesa e nessun pagamento potranno essere effettuati senza un'autorizzazione scritta concessa sotto l'autorità del Direttore.

## **ARTICOLO 20**

Il Direttore può prescrivere il versamento ex gratia di somme che egli ritiene necessarie stanziare nell'interesse del Centro. Un rendiconto di tali somme deve essere presentato insieme alle situazioni finanziarie.

## **ARTICOLO 21**

Il Direttore può, dopo un'indagine accurata, autorizzare a mettere in conto profitti e perdite l'ammontare delle perdite di fondi, forniture, materiale e altri attivi. Una lista di tutte le somme messe in conto profitti e perdite nel corso dell'anno solare deve essere presentata al revisore insieme alle situazioni finanziarie.

## **ARTICOLO 22**

Il Direttore stabilisce le regole applicabili all'acquisto di materiali, forniture e altri beni, e particolarmente alle procedure d'appalto.

## **ARTICOLO 23**

L'impiego di oggetti appartenenti al Centro o il ricorso ai suoi servizi sono vietati, salvo se il Direttore ne dà esplicita autorizzazione nell'interesse del Centro. Il Direttore determina l'ammontare del compenso dovuto al Centro per l'utilizzo di tali oggetti o servizi.

## **CAPITOLO IX**

---

### **CONTROLLO ESTERNO DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 24**

I conti del Centro sono controllati dal revisore dei conti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

#### **ARTICOLO 25**

1. Il controllo dei conti è effettuato secondo le norme consuete generalmente accettate in materia e, salvo direttive speciali del Consiglio.

2. Il revisore dei conti ha facoltà di formulare osservazioni in merito all'efficacia delle procedure finanziarie del sistema contabile, dei controlli finanziari interni, e, in generale, in merito all'amministrazione e alla gestione del Centro.

3. Il revisore dei conti è completamente indipendente ed è l'unico responsabile dello svolgimento del lavoro di controllo.

4. Il Consiglio, oppure il Direttore, possono richiedere al revisore dei conti di eseguire verifiche specifiche e di presentare verbali separati sui risultati di dette verifiche.

5. Il revisore dei conti verifica i conti del Centro, compresi tutti i fondi fiduciari e conti speciali, secondo il suo intendimento per accertarsi:

- a) che le situazioni finanziarie siano conformi ai libri e alle scritture del Centro;
- b) che le operazioni finanziarie di cui le situazioni rendono conto siano state conformi alle regole e ai regolamenti, alle disposizioni di bilancio e alle altre direttive applicabili;
- c) che i valori e il numerario depositati in banca o in cassa siano stati controllati attraverso certificati, ricevuti direttamente dai depositari del Centro, ed effettivamente contati;
- d) che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, siano adeguati tenuto conto dell'importanza che è loro attribuita;

- e) che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, come pure tutti i surplus e i deficit, siano stati contabilizzati secondo procedure che egli ritenga soddisfacenti.

6. Il revisore dei conti è l'unico competente ad accettare in toto o in parte gli attestati e le giustificazioni fornite dal Direttore, e può, se lo ritiene opportuno, procedere all'esame e alla verifica particolareggiata di qualsiasi documento contabile relativo sia alle operazioni finanziarie sia alle forniture e al materiale.

7. Il revisore dei conti e il suo personale hanno libero accesso, in qualsiasi momento opportuno, a tutti i libri, scritture e documenti contabili, di cui egli ritiene di avere bisogno per effettuare il controllo. Le informazioni considerate confidenziali sono messe a disposizione del revisore se ne fa richiesta. Il revisore dei conti e il suo personale rispettano la natura confidenziale di tutte le informazioni così designate messe a loro disposizione e ne fanno uso esclusivamente per quanto riguarda direttamente l'esecuzione delle operazioni di controllo.

8. Il revisore dei conti non ha l'autorità di rifiutare questa o quella voce dei conti, ma richiama l'attenzione del Direttore su qualsiasi operazione la cui regolarità o opportunità gli appaia discutibile, affinché il Direttore adotti i provvedimenti necessari. Qualsiasi obiezione sollevata nel corso del controllo dei conti contro un'operazione, deve essere immediatamente resa nota al Direttore.

9. Il revisore dei conti dovrà esprimere e sottoscrivere un parere sulle situazioni finanziarie del Centro. Il parere dovrà comprendere i seguenti elementi base:

- (a) l'indicazione delle situazioni finanziarie esaminate;
- (b) un riferimento alla responsabilità della gestione e alla responsabilità del revisore dei conti;
- (c) un riferimento alle norme di verifica dei conti che si sono seguite;
- (d) una descrizione del lavoro eseguito;
- (e) l'espressione di un parere sulla situazione finanziaria relativamente a se:
  - le situazioni finanziarie si presentano in maniera corretta per quanto attiene tutti gli aspetti materiali, la posizione finanziaria alla fine del periodo e il conto profitti e perdite per il periodo;
  - le situazioni finanziarie sono state preparate conformemente alla contabilità del Centro;
  - le politiche contabili sono state applicate su una base coerente rispetto al periodo precedente; e
- (f) l'espressione di un parere che giudichi se le transazioni finanziarie sono conformi al Regolamento Finanziario e all'autorità legislativa;
- (g) la data del parere;

- (h) Il nome e la posizione del revisore dei conti, e
- (i) un riferimento al verbale del revisore dei conti concernente le situazioni finanziarie.

10. Nel suo rapporto al Consiglio sulle operazioni finanziarie dell'esercizio, il revisore dei conti citerà:

- a) la natura e la portata del controllo da lui effettuato;
- b) gli elementi che hanno un nesso con la completezza o l'esattezza dei conti, compreso eventualmente:
  - i) le informazioni necessarie all'interpretazione corretta dei conti;
  - ii) qualsiasi somma che avrebbe dovuto essere riscossa ma non è stata iscritta nei conti;
  - iii) qualsiasi somma che sia stata oggetto di un'impegnativa di spesa regolare o condizionata e che non sia stata contabilizzata, o della quale non sia stato tenuto conto nelle situazioni finanziarie;
  - iv) le spese a fronte delle quali non sono stati esibiti documenti giustificativi sufficienti;
  - v) il fatto che la tenuta dei libri contabili sia ordinata e regolare;
  - vi) il caso in cui la presentazione delle situazioni finanziarie si scosti notevolmente dai principi contabili generalmente accettati e precedentemente applicati;
- c) le altre questioni sulle quali è opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio, ad esempio:
  - i) i casi di frode accertata o presunta;
  - ii) lo spreco o l'impiego irregolare dei fondi o di altri averi del Centro (quantunque i conti relativi all'operazione risultino in regola);
  - iii) le spese che rischiano di comportare ulteriormente spese considerevoli per il Centro;
  - iv) qualsiasi vizio, generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle spese o delle forniture e del materiale;
  - v) le spese non conformi alle intenzioni del Consiglio;
  - vi) le spese non conformi alle autorizzazioni che le regolano;

- d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture e al materiale, accertate dopo l'inventario e l'esame dei libri;
- e) all'occorrenza, le operazioni che siano contabilizzate nel corso di un anno solare precedente e riguardo alle quali nuove informazioni siano state ottenute, oppure le operazioni che debbano essere effettuate nel corso di un anno solare successivo e in merito alle quali paia opportuno informare preventivamente il Consiglio.

11. Il revisore dei conti può presentare al Consiglio tutte le osservazioni relative alle constatazioni da lui fatte durante il controllo, come pure i commenti che egli ritenga opportuni in merito alla relazione finanziaria del Direttore.

12. Ogniqualevolta la portata del controllo è ristretta, o se il revisore dei conti non ha potuto ottenere giustificazioni sufficienti, il revisore stesso deve segnalarlo nel suo rapporto, precisando nel rapporto le ragioni delle sue osservazioni, come pure le conseguenze che ne derivano per la situazione finanziaria e le operazioni finanziarie contabilizzate.

13. Il revisore dei conti non deve in alcun caso fare comparire critiche nel suo rapporto senza avere previamente dato al Direttore un'adeguata possibilità di fornire spiegazioni sul punto controverso.

14. Il revisore dei conti non è tenuto a pronunciarsi su un qualsiasi punto citato nei paragrafi precedenti se, a suo avviso, non si tratta di una questione importante.

## **ARTICOLO 26**

Il Direttore assicura al revisore dei conti tutte le agevolazioni che gli possono essere utili per effettuare il controllo.

## **ARTICOLO 27**

1. Il revisore dei conti redige un rapporto sul controllo delle situazioni finanziarie e dei documenti relativi, nel quale consegna tutte le informazioni che ritiene necessarie sulle questioni specificate nell'Articolo 25.

2. I rapporti del revisore dei conti, come pure le situazioni finanziarie controllate, sono sottoposte al Consiglio. Il Consiglio esamina le situazioni finanziarie e i rapporti di controllo dei conti.

## **CAPITOLO X**

---

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 28**

Il Direttore può delegare ad altri funzionari del Centro i poteri che considera necessari alla buona attuazione del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 29**

Le norme stabilite dal Direttore per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio.

#### **ARTICOLO 30**

Il presente Regolamento può essere emendato dal Consiglio dopo consultazione con il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.